



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL GENOMICS (classe LM-8) CON RILASCIO
DI TITOLO CONGIUNTO

TRA

Politecnico di Milano (di seguito denominato Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n.32 - 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P. IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore Prof. Ferruccio Resta, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

E

Università degli Studi di Milano (di seguito indicata con Statale), con sede in via Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, Codice Fiscale 80012650158 e P. IVA 03064870151, rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

- che l'art. 8 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 prevede che possano attuarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio;
- che l'art. 3, comma 9, del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509", dispone che, "sulla base di apposite convenzioni", le Università possono rilasciare titoli di studio "anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri";
- che le parti sono interessate ad istituire e attivare, congiuntamente, un corso di Laurea Magistrale sui temi della Bioinformatica e della Genomica;
- che le parti intendono formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

VISTO

- i decreti ministeriali in data 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie;
- gli Statuti e i Regolamenti Didattici del Politecnico e della Statale;

CONSIDERATO

che gli Atenei coinvolti, con delibere dei rispettivi organi, hanno espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione relativamente all'istituzione e attivazione del corso di Laurea Magistrale in Bioinformatics and Computational Genomics, con rilascio di titolo congiunto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Finalità della Convenzione)

L'Università degli Studi di Milano e il Politecnico di Milano si impegnano a collaborare, condividendo e integrando le rispettive competenze nell'ambito della bioinformatica e della genomica computazionale ai fini della istituzione e conduzione di un percorso formativo avanzato nella classe LM-8, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

Il corso di laurea magistrale con rilascio di titolo congiunto, il cui progetto formativo è denominato Bioinformatics and Computational Genomics e sarà erogato in lingua inglese.

Art.3 (Titolo)

Il diploma di laurea magistrale è rilasciato congiuntamente dall'Università degli Studi di Milano e dal Politecnico di Milano.

Art. 4 (Sede amministrativa e sedi didattiche)

La sede amministrativa è assunta dall'Università degli Studi di Milano.

La sede amministrativa cura tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, le iscrizioni, la riscossione delle tasse universitarie e delle contribuzioni, la gestione delle carriere degli studenti, l'amministrazione dei fondi erogati dai sostenitori locali, nonché la predisposizione del titolo finale congiunto.

Le attività formative del corso di laurea magistrale sono tenute nelle aule e nelle strutture didattiche dei due Atenei firmatari della presente convenzione.

Art. 5 (Collaborazione istituzionale, didattica e scientifica)

Ciascuna delle istituzioni firmatarie garantisce l'accesso alle proprie strutture, mettendo a disposizione le proprie attrezzature didattiche, nei confronti degli studenti, docenti e collaboratori di docenza, ai ricercatori, esercitatori, dottorandi, borsisti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

Le istituzioni firmatarie collaboreranno per acquisire risorse economiche, locali, attrezzature e strumentazione anche da enti terzi, da destinare ad uso didattico, al fine di migliorare nel tempo la qualità e la completezza delle attività formative.

La collaborazione tra i due Atenei si svolgerà inoltre:

sul piano didattico, attraverso il coordinamento dei programmi di studio su temi integrati e condivisi e di tutte le attività formative del corso;

sul piano scientifico, attraverso l'elaborazione e lo sviluppo di ricerche su tematiche comuni, entro le quali gli studenti potranno elaborare e preparare le tesi finali.

Art. 6 (Titolarità ed organizzazione delle attività formative)

Statale e Politecnico, attraverso rispettivamente il Dipartimento di Bioscienze e la Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, hanno la titolarità e si impegnano all'attivazione ed organizzazione del corso di laurea magistrale interateneo della classe LM-8 con rilascio di titolo congiunto.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari di docenza prescritti dalla normativa vigente i due Atenei firmatari concordano di concorrere in misura paritaria alla dotazione di docenti da impegnare nel corso di studi, in conformità con le determinazioni del Collegio didattico di cui al successivo articolo 7. I nominativi di tali docenti dovranno essere comunicati per iscritto alla sede amministrativa in tempo utile per la compilazione della banca dati ministeriale SUA-CdS ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico del corso di laurea magistrale.

Ciascuna Università, provvederà a conferire ai docenti e ricercatori universitari del proprio Ateneo incarico di insegnamento, informandone l'altro Ateneo, tenuto conto delle indicazioni del Collegio didattico, così come di seguito disciplinato.

Gli incarichi didattici relativi ai moduli di insegnamento ovvero ogni altra forma di incarico didattico relativo al corso di laurea magistrale saranno considerati come rientranti nelle forme della didattica istituzionale degli Atenei contraenti.

Gli oneri derivanti dagli insegnamenti conferiti per affidamento o a contratto sono sostenuti dall'Ateneo che emana il bando, secondo le modalità previste dallo stesso Ateneo.

Art.7 Funzionamento del Corso

E' preposto all'organizzazione del corso di laurea magistrale in Bioinformatics and Computational Genomics, il Collegio didattico del corso di laurea magistrale che si compone di tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del corso di studi e da una rappresentanza degli studenti, secondo le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo che è sede amministrativa del corso di studi.

Il Collegio didattico, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi Statuti e Regolamenti didattici degli Atenei firmatari:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

- predisporre il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale;
- definisce e propone il piano di studi e i relativi crediti formativi ai singoli insegnamenti;
- determina, per ogni anno accademico, gli insegnamenti da attivare e le attività connesse;
- formula proposte sulla congruità del progetto in termini economici ed organizzativi;
- raccoglie osservazioni e formula proposte in merito alla migliore armonizzazione del percorso formativo congiunto.

Il Presidente del Collegio didattico del Corso di laurea magistrale in Bioinformatics and Computational Genomics è eletto tra i professori di ruolo del suddetto Corso di laurea magistrale secondo la normativa vigente, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo che è sede amministrativa del corso di studi.

In particolare:

- convoca le riunioni del Collegio didattico;
- rappresenta il corso di laurea magistrale negli incontri con istituzioni esterne;
- intraprende iniziative volte a promuovere il Corso di laurea magistrale presso i potenziali utenti;
- promuove i rapporti internazionali connessi con lo sviluppo del corso di laurea magistrale.

Accanto al Presidente del Collegio didattico è designato un Vice Presidente. Le parti convengono che il Vice Presidente sia designato tra i docenti dell'Ateneo a cui non appartiene il Presidente eletto.

Nelle more di costituzione del Collegio didattico del corso, le attività di gestione del corso sono affidate a un Comitato di indirizzo (Consiglio di gestione) composto da una rappresentanza paritetica di docenti dell'Università di Milano e del Politecnico di Milano che svolgono attività didattica nell'ambito del corso e all'interno del quale viene designato un referente per ciascun Ateneo.

Il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale e tutte le volte che si renda necessario.

Art. 8 (Durata)

La presente convenzione ha la durata di quattro anni a partire dall'anno accademico 2019/20 e potrà essere rinnovata, previo accordo scritto fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza, fermo restando che gli effetti della presente convenzione cesseranno definitivamente solo al completamento dei cicli attivati.

La convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato motivo, comunicato con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico. In tal caso i contraenti si impegnano a condurre a termine i cicli della laurea magistrale attivati all'atto della comunicazione del recesso.

Art. 9 (Contribuzione studentesca e aspetti finanziari)

Gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Bioinformatics and Computational Genomics sono tenuti al versamento della contribuzione studentesca, della tassa regionale, dei bolli e di altre spese amministrative conformemente a quanto stabilito annualmente dalla Statale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

I suddetti contributi versati dagli studenti, al netto delle somme non percepite in forza degli esoneri, e per la parte destinata all'Ateneo sede amministrativa, sono utilizzati per la gestione del corso di laurea magistrale sia per l'attività ordinaria, sia per l'organizzazione di iniziative ad essa afferenti; per le medesime finalità devono essere utilizzati gli eventuali finanziamenti erogati da enti esterni.

Le modalità di ripartizione dei fondi derivanti dalla contribuzione studentesca, come sopra individuata, tra i due Atenei convenzionati è la seguente:

- 30% per la sede amministrativa
- 70% da ripartirsi in parti uguali tra le due sedi

Gli eventuali finanziamenti erogati da enti esterni saranno invece ripartiti in parti uguali.

L'Università Statale trasmetterà al Politecnico di Milano il rendiconto dei fondi da ripartire alla data del 31 luglio di ciascun anno. Dopo la presa visione da parte del Politecnico, Statale provvederà al trasferimento della quota.

Al termine del primo ciclo biennale (due anni accademici), le parti si impegnano a rivalutare gli aspetti finanziari della convenzione contenuti nel presente articolo, con l'obiettivo di assicurare la sostenibilità del programma in un contesto di equilibrio del contributo da parte di entrambe, con particolare attenzione al recruiting degli studenti e alla raccolta dei contributi destinati al finanziamento delle agevolazioni. Eventuali modifiche saranno negoziate con apposito accordo.

Art. 10 (Borse di Studio e agevolazioni)

Università Statale e Politecnico hanno intrapreso una politica di investimento a sostegno degli studenti più motivati e brillanti, attivando un sistema di agevolazioni, basato sia sul merito che sulle condizioni economiche.

In particolare, in ottemperanza alla normativa che regola il diritto allo studio, l'Università Statale metterà a disposizione - secondo criteri, requisiti e tempistiche pubblicate ogni anno in regolare bando - le borse del Diritto allo Studio.

Tali interventi prevedono, oltre all'esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, l'erogazione di una somma di denaro (in funzione dei contributi ricevuti da Regione Lombardia), la fruizione di pasti gratuiti ed eventuali benefici accessori richiedibili (integrazione per stage, programmi di mobilità internazionale, etc.) alle condizioni previste dallo specifico Bando di Concorso.

Infine, le Università si impegnano a rendere la formazione Superiore Universitaria accessibile agli studenti con i profili più elevati. È pertanto auspicabile che – attraverso attività di fund raising coordinate (saranno definite in specifici protocolli attuativi concordati periodicamente senza formalità) – si possano raccogliere fondi da destinare a ulteriori forme di sostegno per gli iscritti alla Laurea Magistrale in Bioinformatics and Computational Genomics.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

Art. 11 (Career Service)

Gli studenti avranno accesso alle iniziative e ai servizi di orientamento offerti da entrambe le università agli studenti dei propri corsi di Laurea Magistrale.

Art. 12 (Alumni)

I laureati del corso di Laurea Magistrale in Bioinformatics and Computational Genomics avranno accesso ai servizi offerti dalle comunità di Alumni di entrambe le Università secondo le regole previste da ciascuna.

Art. 13 (Promozione e selezione degli studenti)

Università Statale e Politecnico promuoveranno il programma attraverso tutti i canali rispettivamente utilizzati, in Italia e all'estero, per la promozione della propria offerta di Laurea Magistrale, dandone adeguata visibilità sui propri siti, brochure istituzionali e ogni altro mezzo di comunicazione utilizzato.

Le parti si coordineranno per garantire coerenza e completezza di contenuti in tutti gli strumenti utilizzati per comunicare e promuovere il programma.

L'utilizzo congiunto dei loghi di Università statale e Politecnico è previsto solo per la promozione del Corso di Laurea Magistrale in Bioinformatics and Computational Genomics.

Ogni altro utilizzo dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Gli studenti saranno ammessi al Corso di Laurea Magistrale in funzione dell'esito della valutazione del possesso dei requisiti curriculari (titolo di studio), della verifica della conoscenza della lingua inglese, della verifica del possesso delle competenze e anche in relazione al numero di posti programmato per il corso di studi.

La decisione finale sull'ammissione sarà demandata ad una Commissione Congiunta, formata da rappresentanti accademici di entrambe le Università.

Art. 14 (Responsabilità delle parti)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

Ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale delle altre parti durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Ogni parte esonera e comunque tiene indenne le altre da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale dipendente.

Ciascuna parte, qualora dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della persona coinvolta.

Art. 15 (Disposizioni in materia di sicurezza)

Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato e aggiornato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 e da successivi ulteriori decreti, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato provvedimento, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prima dell'accesso nelle sedi di espletamento delle attività delle altre parti, il personale è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Art. 16 (Controversie)

Eventuali controversie attinenti all'interpretazione, attuazione o risoluzione della presente convenzione saranno definite dalle Parti in via bonaria. Ove ciò non sia possibile, le Parti individuano di comune accordo la competenza del Foro di Milano.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali)

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003.

Art. 18 (Modifiche alla Convenzione)

Il presente accordo può essere modificato mediante consenso reciproco scritto firmato da entrambi i convenuti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



POLITECNICO
MILANO 1863

Art. 19 (Registrazione e spese)

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università con sede amministrativa ai sensi dell'art. 7 del DM 23/01/2014, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffe Parte Seconda annessa al DPR 26/04/1986 n. 131. Le spese della registrazione sono a carico dell'Università con sede amministrativa.

Art. 20 (Sottoscrizione)

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'Università degli Studi di Milano

IL RETTORE

Prof. Elio Franzini

per il Politecnico di Milano

IL RETTORE

Prof. Ferruccio Resta

Risultati della verifica del file:

bcg - convenzione unimi-politecnico.pdf.p7m

Numero di firmatari: **2**



Firmatario **1** **Elio Franzini**

Data di verifica 17.01.2019 13:55:10 GMT

Ente
Certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Serial Number TINIT-FRNLEI56E19F205V

Nome Comune Franzini Elio

Stato IT

Organizzazione Universita` degli Studi di Milano

Codice

Identificativo 18865601

Validità del
certificato Dal 11.09.2018 0:00:00 GMT al 10.09.2021 23:59:59 GMT

Data e ora
della Firma 16.01.2019 9:58:08 GMT

Note *FIRMA DIGITALE CON SHA256*

Il certificato e' qualificato conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (EIDAS)

*Il certificato viene conservato dalla CA per **20** anni*

La chiave privata associata al certificato e' memorizzata su dispositivo sicuro come da regolamento europeo 910/2014 (QSCD)



Firma Valida



[S/N 1.00393997776493e+38
\(0x4B872E3F6F7E67A504D29920DC6B031C\)](#)



StampaCertificato



Firmatario **2** **FERRUCCIO RESTA**

Data di verifica 17.01.2019 13:55:10 GMT

Ente
Certificatore InfoCert Firma Qualificata 2

Codice Fiscale RSTFRC68M29A794Y

Nome Comune FERRUCCIO RESTA

Stato IT

Organizzazione POLITECNICO DI MILANO/80057930150

Codice

Identificativo 2016501486450

Validità del
certificato Dal 11.01.2017 8:14:58 GMT al 11.01.2020 0:00:00 GMT

Data e ora
della Firma 17.01.2019 13:19:35 GMT

Note *FIRMA DIGITALE CON SHA256*

Il certificato e' qualificato conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (EIDAS)

*Il certificato viene conservato dalla CA per **20** anni*

La chiave privata associata al certificato e' memorizzata su dispositivo sicuro come da regolamento europeo 910/2014 (QSCD)



Firma Valida



[S/N 3261358 \(0x31C3AE\)](#)



StampaCertificato

Stampa

Stampa la presente videata

Salva origine

Salva il contenuto del file firmato.

Per motivi di sicurezza il contenuto è stato compresso nel file **Ver.7622.1547733310.bcg - convenzione unimi-politecnico.pdf.zip** [ZIP - 73732 bytes]



Per estrarre i file compressi, scaricare ed installare WinZip ®

InfoCert © 2010. - P.I. 07945211006 - Tutti i diritti riservati.